



Provincia di Barletta Andria Trani

Settore 3° - Edilizia - Manutenzioni - Impianti termici e SUA

II DIRIGENTE

- Visti:
- la legge n. 10 del 9 gennaio 1991;
- il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993;
- il D.P.R. n. 551 del 21 dicembre 1999;
- il D.Lgs n. 192 del 19 agosto 2005 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n.311 del 29 dicembre 2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 59 del 02/04/2009;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- la Deliberazione Consiliare n. 29 del 30.12.2009 recante "Regolamento per l'esercizio degli accertamenti e delle ispezioni sul rendimento di combustione e sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici";
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 30 del 03.08.2016: "Campagna informativa relativa alle verifiche dello stato di esercizio e manutenzione nonché del rendimento di combustione degli impianti termici posti al servizio di edifici ricadenti nei Comuni della Provincia di Barletta, Andria, Trani, in attuazione delle normative sul contenimento dei consumi energetici. Quadriennio 2016-2019";

PREMESSO CHE

- ai sensi del D.lgs. n. 192/2005, si considera "impianto termico" un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
- la manutenzione periodica degli impianti termici, eseguita da operatori esperti ed in possesso dei requisiti richiesti dagli art. 3 e 4 del D.M. 37/08, è obbligatoria per legge e consente di ridurre i rischi di incidenti, di diminuire i consumi e i costi di esercizio, di contenere l'inquinamento e tutelare l'ambiente;
- ai sensi della vigente legislazione, la Provincia di Barletta Andria Trani è tenuta ad effettuare i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato degli impianti, con onere a carico degli utenti, avviando la nuova campagna di controllo per il quadriennio 2016-2019

in tutti i Comuni del territorio provinciale, fatta eccezione per quelli di Barletta e Bisceglie,

RENDE NOTO

- che tutti i responsabili di impianto termico, destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, come meglio definito dalla Legge n. 90 del 03/08/2013, devono provvedere alla manutenzione del proprio impianto secondo quanto disposto dai commi 1,2,3 e 4 dell'art. 7 D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, avvalendosi di un manutentore, il quale dovrà sistematicamente inoltrare on line, al Settore 3° - Edilizia - Manutenzioni - Impianti termici e SUA della Provincia di Barletta Andria Trani, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro compilazione, i rapporti di controllo di efficienza energetica, in corso di validità, redatti nei termini e con le scadenze di cui all'allegato A del D.P.R. n. 74/2013, in occasione degli interventi di verifica del rendimento di combustione ed i cui valori devono risultare non inferiori a quelli limiti riportati nell'allegato B dello stesso Decreto Presidenziale.
- per gli impianti termici soggetti alla normativa vigente, il rapporto di controllo di efficienza energetica, dovrà essere corredato di apposito bollino verde virtuale a carico del responsabile d'impianto entro il 31.12.2016, e riportato sul R.C.E.E. dal manutentore, previo rimborso del costo, con le seguenti tariffazioni:
 1. impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kW : € 15,00;
 2. impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e inferiore a 116 kW: € 35,00;
 3. impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 116 kW e inferiore a 350 kW: € 90,00;
 4. impianto termico con potenza nominale superiore o uguale a 350 kW: € 120,00.
 5. generatori di calore addizionali oltre il primo: € 15,00.
- le periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kw e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw, sono stabilite ai sensi dell'allegato A del DPR n. 74/2013;

AVVISA

- che la Provincia, ottenuta la documentazione (Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica) di cui sopra, procederà alle attività di accertamento documentale e di programmazione delle ispezioni sul territorio secondo le scadenze e le indicazioni riportate gli artt. 8, 9 del DPR n. 74/2013;
- che l'inosservanza agli obblighi di legge comporta le sanzioni di cui al DPR n. 74/2013 e al Regolamento di questa Provincia approvato con deliberazione di C.P. n. 29 del 30.12.2009.

